

Avviso divulgazione umanistica 2022

LR 16/2014, art. 26, comma 2, lettera c) e comma 8. – Avviso pubblico per la concessione di contributi a sostegno di iniziative progettuali riguardanti manifestazioni di divulgazione della cultura umanistica. – Avviso ordinario anno 2022

CAPO I – FINALITA' E RISORSE	3
Art. 1 finalità.....	3
Art. 2 definizioni	3
Art. 3 dotazione finanziaria e struttura competente	3
CAPO II – SOGGETTI RICHIEDENTI, REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ E PARTENARIATO	3
Art. 4 soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità.....	3
Art. 5 soggetti esclusi	4
Art. 6 partenariato.....	4
Art. 7 soggetti partner	4
CAPO III – PROGETTI, SPESE AMMISSIBILI, SPESE INAMMISSIBILI E AMMONTARE DEI CONTRIBUTI	5
Art. 8 progetti ammissibili e inammissibili	5
Art. 9 spese ammissibili e inammissibili	5
Art. 10 intensità e ammontare dei contributi	5
Art. 11 cumulo di contributi	6
CAPO IV – TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	6
Art. 12 domanda di contributo e relativa documentazione.....	6
Art. 13 presentazione della domanda	7
Art. 14 cause di inammissibilità delle domande.....	7
Art. 15 comunicazione di avvio del procedimento.....	7
CAPO V – ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO ...	8
Art. 16 istruttoria delle domande e inammissibilità dei progetti.....	8
Art. 17 commissione di valutazione	8
Art. 18 criteri di valutazione e di priorità dei progetti	8
Art. 19 graduatoria dei progetti ammissibili	9
Art. 20 concessione ed erogazione dei contributi.....	9
CAPO VI – RENDICONTAZIONE DELLA SPESA	9
Art. 21 rendicontazione della spesa e relativa documentazione	9
Art. 22 presentazione della rendicontazione	10

Art. 23 istruttoria della rendicontazione ed erogazione del contributo	10
Art. 24 valutazione del progetto realizzato	10
Art. 25 rideterminazione del contributo	11
CAPO VII – OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO	11
Art. 26 obblighi del beneficiario	11
Art. 27 variazioni del progetto.....	11
CAPO VIII – ISPEZIONI, CONTROLLI E REVOCHE	12
Art. 28 ispezioni e controlli.....	12
Art. 29 revoca del decreto di concessione	12
CAPO IX – DISPOSIZIONI FINALI E NORME DI RINVIO.....	12
Art. 30 disposizioni finali	12
Art. 31 norma di rinvio	12

CAPO I – FINALITA' E RISORSE

Art. 1 finalità

1. Al fine di sostenere le iniziative e le attività di centri di divulgazione della cultura umanistica e artistica e l'organizzazione di iniziative di studio e divulgazione della cultura nella stessa disciplina, anche per mezzo di pubblicazioni e prodotti multimediali, il presente avviso pubblico denominato Divulgazione umanistica, di seguito Avviso, in attuazione dell'articolo 26, comma 2, lettera c) e comma 8, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), di seguito denominata Legge, e del decreto del Presidente della Regione 13 febbraio 2015, n. 33 (Regolamento in materia di incentivi annuali per progetti regionali aventi ad oggetto attività culturali, in attuazione degli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 24, comma 5, 26, comma 7 e 27, comma 5, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)), di seguito denominato Regolamento, disciplina i criteri e le modalità per la concessione di contributi per il sostegno di iniziative progettuali riguardanti manifestazioni di divulgazione della cultura umanistica.

Art. 2 definizioni

1. Ai fini del presente Avviso si intende per:
 - a) divulgazione della cultura umanistica: iniziative di divulgazione, promozione e diffusione di attività di ricerca e di elaborazione culturale documentate e fruibili pubblicamente nel settore umanistico, nonché festival letterari;
 - b) fabbisogno di finanziamento: la differenza fra le uscite e le entrate previste dall'iniziativa progettuale. Per entrate si intendono le fonti di finanziamento direttamente connesse con il progetto quali, ad esempio, i fondi propri del soggetto proponente o dei partner, le entrate generate dalla sua realizzazione, le donazioni, le raccolte fondi e le sponsorizzazioni, le erogazioni liberali percepite per le quali è riconosciuto il credito di imposta ai sensi dell'articolo 7, commi da 21 a 31, della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (ART BONUS REGIONALE), nonché i contributi pubblici specificatamente destinati all'iniziativa, ad esclusione del contributo di cui al presente Avviso;
 - c) attività esclusivamente o prevalentemente culturali o artistiche: tale requisito è misurato o in base allo statuto o in base all'incidenza dei costi per attività culturali o artistiche o al numero degli addetti impiegati in tali attività;
 - d) firma digitale valida: la firma digitale è considerata valida se basata su un certificato in corso di validità rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui all'allegato I del "Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio" del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (cd. Regolamento EIDAS). La firma deve essere apposta utilizzando dispositivi che soddisfino i requisiti di cui all'allegato II del Regolamento EIDAS;
 - e) giovani artisti: soggetti fino al trentacinquesimo anno di età compiuto.

Art. 3 dotazione finanziaria e struttura competente

1. Per il perseguimento delle finalità del presente Avviso è messa a disposizione una dotazione finanziaria di **euro 750.000,00**.
2. Le risorse finanziarie possono essere rimodulate e integrate mediante dotazioni aggiuntive al fine di aumentare l'efficacia dell'azione.
3. La struttura regionale competente alla concessione dei contributi di cui al presente Avviso è il Servizio attività culturali, di seguito denominato Servizio.

CAPO II – SOGGETTI RICHIEDENTI, REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ E PARTENARIATO

Art. 4 soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente Avviso i seguenti soggetti:

- a) gli enti locali del Friuli Venezia Giulia;
 - b) gli enti pubblici del Friuli Venezia Giulia;
 - c) le articolazioni territoriali di enti pubblici nazionali presenti nel Friuli Venezia Giulia;
 - d) gli enti privati, diversi dalle persone fisiche, senza fine di lucro o con l'obbligo statutario di reinvestire gli utili e gli avanzi di gestione nello svolgimento di attività previste nell'oggetto sociale;
 - e) le società cooperative.
2. I richiedenti di cui al **comma 1, lettere d) ed e)** devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) svolgere attività prevalentemente o esclusivamente culturali o artistiche;
 - b) essere regolarmente costituiti con atto pubblico o scrittura privata registrata;
 - c) avere sede legale od operativa in Friuli Venezia Giulia al momento dell'erogazione del contributo.
 3. I soggetti di cui al **comma 1** possono partecipare al presente Avviso:
 - a) singolarmente;
 - b) nell'ambito di un rapporto di partenariato.
 4. Nel caso di presentazione di progetti nell'ambito di un rapporto di partenariato, il soggetto capofila è l'unico beneficiario e referente nei confronti dell'Amministrazione regionale.

Art. 5 soggetti esclusi

1. Non possono beneficiare dei contributi di cui al presente Avviso i seguenti soggetti:
 - a) soggetti beneficiari dei contributi concessi nell'anno 2021 dal Servizio competente in materia di attività culturali per progetti o programmi triennali ai sensi dei regolamenti approvati con DPRReg 199/2016, 237/2016, 238/2016, 39/2017, 8/2017, 53/2020;
 - b) i soggetti individuati puntualmente agli articoli 10, 11, 17 bis, 25, 27 bis e 28 della legge regionale 16/2014;
 - c) le fondazioni bancarie;
 - d) le scuole statali e paritarie appartenenti al sistema nazionale di istruzione ai sensi dell'articolo 1 della legge 62/2000 ed enti di formazione professionale;
 - e) le associazioni di categoria, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli ordini e i collegi professionali;
 - f) le associazioni pro loco e i loro consorzi e il Comitato regionale, previsti dal Titolo II, Capo IV della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive);
 - g) le parrocchie e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
2. I soggetti di cui al **comma 1**, possono comunque partecipare al progetto in qualità di partner.

Art. 6 partenariato

1. Per partenariato si intende il rapporto fra più soggetti che condividono le finalità e il contenuto del progetto nella sua interezza e concordano le attività e i compiti spettanti a ciascuno di essi.

Art. 7 soggetti partner

1. I partner ammissibili sono:
 - a) enti locali;
 - b) enti pubblici;
 - c) enti privati, diversi dalle persone fisiche, senza scopo di lucro;
 - d) società cooperative che svolgono attività esclusivamente o prevalentemente culturali o artistiche;
 - e) i soggetti di cui **all'articolo 5**.
2. Ciascuno dei partner dovrà fornire un apporto in termini di finanziamento, di servizi, di logistica o di personale.
3. L'attività dei partner può essere remunerata dal soggetto beneficiario ed è libera.
4. Per ogni progetto è previsto un numero massimo di dieci partner.

CAPO III – PROGETTI, SPESE AMMISSIBILI, SPESE INAMMISSIBILI E AMMONTARE DEI CONTRIBUTI

Art. 8 progetti ammissibili e inammissibili

1. Sono ammissibili a contributo le iniziative progettuali relative alla promozione, organizzazione e realizzazione di manifestazioni di divulgazione della cultura umanistica.
2. I progetti di cui al **comma 1** possono svolgersi eventualmente anche in presenza di eventi in settori diversi dalla divulgazione della cultura umanistica, che tuttavia devono essere non prevalenti ed accessori (“iniziativa multidisciplinare”). La prevalenza è misurata in base al numero e rilevanza delle attività di divulgazione sul totale delle attività previste nel progetto.
3. I progetti di cui al **comma 1** devono svolgersi prevalentemente nel territorio del Friuli Venezia.
4. I progetti di cui al **comma 1** devono prevedere forme e modalità di realizzazione dell’iniziativa culturale alternative allo svolgimento alla presenza del pubblico, nel caso di provvedimenti di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 di sospensione o restrizione delle attività da tenersi in presenza.
5. Non sono ammissibili domande di contributo per progetti già finanziati a valere sugli Avvisi pubblici approvati dai seguenti provvedimenti della Giunta regionale: n. 1495 del 6 settembre 2019, n. 597 del 24 aprile 2020, n. 229 del 19 febbraio 2021, anche nel caso in cui la realizzazione dei medesimi sia stata prorogata.
6. Non sono ammissibili domande di contributo per progetti finanziati a valere sugli Avvisi Pubblici approvati con deliberazione della Giunta regionale n. 1752 del 20 novembre 2020, con deliberazione della Giunta regionale n. 1889 del 7 novembre 2019 e n. 831 del 28 maggio 2021, anche nel caso in cui la realizzazione dei medesimi sia stata prorogata.
7. Sono inammissibili i progetti che, a giudizio della commissione di valutazione sono finalizzati ad iniziative aventi ad oggetto in via principale o esclusiva:
 - a) il canto corale e l’attività bandistica;
 - b) il folclore;
 - c) la valorizzazione delle lingue minoritarie;
 - d) il teatro amatoriale
 - e) settori diversi dalla divulgazione umanistica.
8. Sono inammissibili i progetti che a giudizio della commissione di valutazione non rientrano nelle tipologie progettuali finanziate dal presente Avviso o le cui finalità non siano pertinenti con le finalità e i contenuti del presente Avviso. Sono altresì inammissibili i progetti che costituiscano mero prolungamento dei progetti già finanziati sulle risorse stanziare dai provvedimenti richiamati ai **commi 5 e 6**, salvo si tratti di una nuova edizione per l’annualità 2022.

Art. 9 spese ammissibili e inammissibili

1. La spesa per essere ammissibile rispetta i principi generali di cui all’articolo 6 del Regolamento.
2. Sono ammissibili le spese appartenenti alle tipologie di cui all’articolo 7 del Regolamento e sostenute fra il **1 gennaio 2022** e il **31 marzo 2023**.
3. Non sono ammissibili le tipologie di spesa indicate all’articolo 8 del Regolamento.

Art. 10 intensità e ammontare dei contributi

1. Gli importi concedibili sono compresi fra **10.000,00** euro e **25.000,00** euro.
2. Qualora il contributo richiesto sia inferiore al minimo o superiore al massimo indicati al **comma 1**, la domanda è inammissibile e viene archiviata d’ufficio.
3. I progetti sono finanziati fino ad esaurimento delle risorse. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti ad assicurare l’entità del contributo concesso a favore dell’ultimo assegnatario utilmente inserito in graduatoria, il contributo non viene concesso.
4. Qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse si procederà allo scorrimento della graduatoria a cominciare dal primo assegnatario non finanziato.

5. Nei limiti di cui **al comma 1**, la misura del contributo è pari al cento per cento del fabbisogno di finanziamento della spesa ammissibile ovvero alla percentuale inferiore al cento per cento, come calcolata ai sensi **dell'articolo 18, comma 3**. Il contributo non può superare il fabbisogno di finanziamento.

Art. 11 cumulo di contributi

1. Il medesimo progetto può essere oggetto di ulteriori sovvenzioni pubbliche o private rispetto a quelle contemplate dal presente Avviso.
2. In sede di rendicontazione il beneficiario presenta una dichiarazione attestante l'entità e la provenienza delle ulteriori sovvenzioni eventualmente ottenute per il medesimo progetto e si impegna a comunicare tempestivamente quelle che dovesse ricevere successivamente. La somma delle suddette sovvenzioni e del contributo di cui al presente Avviso non può superare la spesa effettivamente sostenuta; in caso contrario il contributo di cui al presente Avviso è conseguentemente rideterminato.

CAPO IV – TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Art. 12 domanda di contributo e relativa documentazione

1. La domanda di contributo è redatta attraverso l'utilizzo del sistema informatico per la presentazione delle istanze on line, cui si accede dal sito istituzionale della Regione.
2. I soggetti di cui **all'articolo 4, comma 1, lettera a)** possono presentare una sola domanda di contributo a valere sul presente Avviso, un'ulteriore domanda di contributo per una diversa iniziativa progettuale sull'Avviso Pasolini, nonché una ulteriore domanda di contributo per una diversa iniziativa progettuale sugli altri Avvisi 2022, ad eccezione dell'Avviso Divulgazione scientifica e dell'Avviso Creatività. Sono inammissibili ulteriori domande presentate in Avvisi diversi da quelli indicati nel presente comma.
3. I soggetti di cui **all'articolo 4, comma 1, lettere b), c), d) ed e)** possono presentare una sola domanda di contributo a valere sul presente Avviso. Nel caso in cui il medesimo soggetto presenti più domande di contributo a valere sugli Avvisi annuali 2022, sono inammissibili tutte le domande pervenute dopo la prima e vengono archiviate. E' ammessa la presentazione di una seconda domanda di contributo per una diversa iniziativa progettuale a valere sull'Avviso Creatività o sull'Avviso Pasolini.
4. In caso di invio di più domande relative allo stesso progetto sullo stesso Avviso, verrà ritenuta valida esclusivamente l'ultima pervenuta.
5. Costituisce parte integrante della domanda la seguente documentazione:
 - a) le dichiarazioni sostitutive attestanti, in particolare, la qualità di legale rappresentante ovvero di procuratore del richiedente, il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui **all'articolo 4**, e il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 66 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 (Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali), convertito in legge 23 luglio 2021, n. 106;
 - b) la descrizione del progetto e le informazioni per l'attribuzione dei criteri qualitativi oggettivi e qualitativi valutativi;
 - c) quadro logico del progetto;
 - d) le attestazioni di presa visione della informativa sulla privacy, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, di conoscenza degli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 1, commi da 125 a 127, della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) e di assunzione di responsabilità dei contenuti della documentazione di domanda e di impegno al rispetto degli obblighi di cui **all'articolo 26**;
 - e) il modulo F23 o F24 attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo ove il richiedente non sia esente.
6. In caso di domanda presentata e sottoscritta da persona diversa dal legale rappresentante, deve altresì essere allegata copia dell'atto di procura generale o speciale alla presentazione e sottoscrizione della domanda, redatta secondo il modello pubblicato sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali, corredata dalla fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante, qualora sia sottoscritta in forma autografa.

7. La mancata presentazione della documentazione di cui al **comma 5, lettere a) e b)**, comporta l'inammissibilità della domanda e l'archiviazione d'ufficio.

Art. 13 presentazione della domanda

1. Ai fini dell'accesso ai contributi i soggetti di cui **all'articolo 4** presentano domanda al Servizio, esclusivamente attraverso l'utilizzo del sistema informatico per la presentazione delle istanze on line (**IOL**) cui si accede dal sito istituzionale della Regione, www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali, previa autenticazione con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), redatta secondo le modalità riportate nelle linee guida per la compilazione delle istanze, pubblicate sulla medesima pagina web. La domanda si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale.
2. La domanda di contributo di cui al **comma 1** è presentata a partire dalle ore 8:00:00 del **9 dicembre 2021** e perentoriamente entro le ore 16:00:00 del **17 gennaio 2022**. Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione della domanda, fa fede esclusivamente la data e l'ora della convalida finale effettuata attraverso il sistema informatico.
3. La domanda di contributo di cui al **comma 1** è sottoscritta e inoltrata dal legale rappresentante del richiedente o da persona munita di procura generale o speciale alla presentazione e sottoscrizione della domanda medesima o, per gli enti pubblici, dal soggetto legittimato secondo il proprio ordinamento; la domanda è presentata con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo.
4. Qualora i documenti allegati alla domanda e caricati sul sistema siano firmati digitalmente, la firma digitale apposta è considerata valida se basata su un certificato in corso di validità, rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari riconosciuto, ai sensi **dell'articolo 2, comma 1, lettera d)**;
5. L'inoltro della domanda è a completo ed esclusivo rischio del soggetto richiedente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione ove, per disguidi informatici derivanti dal mancato rispetto delle caratteristiche tecniche del sistema informatico per la presentazione delle domande on line pubblicate sul sito istituzionale www.regione.fvg.it nella sezione dedicata alle attività culturali, o di altra natura, ovvero per qualsiasi altro motivo, non pervenga a destinazione nei termini perentori di cui **al comma 2**.
6. Tutte le successive comunicazioni tra l'Amministrazione regionale e il richiedente ovvero beneficiario devono avvenire a mezzo di posta elettronica certificata.

Art. 14 cause di inammissibilità delle domande

1. Sono inammissibili e vengono archiviate d'ufficio, in particolare, le domande di contributo:
 - a) relative a progetti non attinenti alle materie dell'Avviso;
 - b) presentate oltre il termine di scadenza;
 - c) presentate da soggetti diversi da quelli individuati **all'articolo 4** o dai soggetti esclusi di cui **all'articolo 5**;
 - d) se il contributo richiesto non rispetti i limiti di cui **all'articolo 10**;
 - e) qualora siano presentate più domande da parte del medesimo richiedente salvi i casi di cui **all'articolo 12, commi 2, 3 e 4**;
 - f) presentate con modalità diverse da quelle previste **dall'articolo 13, comma 1**;
 - g) prive della sottoscrizione dei soggetti di cui **all'articolo 13, comma 3**;
 - h) se la firma digitale è basata su un certificato scaduto;
 - i) presentate per iniziative progettuali già finanziate di cui **all'articolo 8, commi 5 e 6**;
 - j) prive dei documenti indicati **all'articolo 12, comma 5, lettere a) e b)**;
 - k) relativamente alle quali non sia stata prodotta, entro i termini di cui **all'articolo 16, comma 2**, la documentazione richiesta dal Servizio ai fini istruttori;

Art. 15 comunicazione di avvio del procedimento

1. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, il Servizio provvede alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), anche mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Regione.

CAPO V – ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

Art. 16 istruttoria delle domande e inammissibilità dei progetti

1. Ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento, il Servizio, attraverso l'attività istruttoria, accerta l'ammissibilità delle domande pervenute, verificandone la completezza, la regolarità formale e la sussistenza dei requisiti soggettivi dei richiedenti.
2. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione al richiedente indicandone le cause e assegnando un termine perentorio non superiore a dieci giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione. La domanda è inammissibile qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della stessa decorra inutilmente, fatta salva la mancata regolarizzazione o integrazione di elementi necessari per l'attribuzione di un punteggio, che comporta l'assegnazione di 0 (zero) punti. Qualora nella domanda manchi la documentazione di cui **all'articolo 12, comma 5, lettere a), b), c)**, non viene chiesta alcuna integrazione alla domanda.
3. Per l'attribuzione di ciascuno dei punteggi di cui alla **Tabella 1** sono valutati i contenuti presenti nel corrispondente campo riguardante la parte descrittiva della documentazione di cui **all'articolo 12, comma 5, lettera b)**.
4. Qualora non siano indicate in maniera completa le informazioni richieste nel modulo per l'attribuzione del punteggio di un criterio di valutazione, non viene richiesta alcuna integrazione alla domanda stessa, con assegnazione per il criterio di un punteggio pari a 0 (zero) punti.
5. In caso di difformità tra le informazioni desumibili dalla barratura di un campo e la corrispondente parte descrittiva, prevale l'informazione desumibile dalla parte descrittiva. In caso di barratura di un campo del modulo della domanda e contemporanea assenza totale di compilazione della relativa parte descrittiva viene assegnato punteggio pari a 0 (zero) punti.
6. Non costituiscono casi di incompletezza o irregolarità formale della domanda le fattispecie di cui ai **commi 4 e 5**.

Art. 17 commissione di valutazione

1. I progetti risultati ammissibili in esito all'attività istruttoria vengono valutati da un'apposita commissione di valutazione costituita ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento, che attribuisce i punteggi qualitativi valutativi di cui alla **Tabella 1** del presente Avviso sulla base delle informazioni fornite nella domanda di contributo e nei suoi allegati.
2. Nel caso in cui, a seguito del preavviso ex articolo 10 bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), la commissione di valutazione può valutare le controdeduzioni e decidere sull'inammissibilità.
3. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della LR 44/2017 la commissione può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

Art. 18 criteri di valutazione e di priorità dei progetti

1. Ai fini della formulazione della graduatoria sono definiti nella **Tabella 1** del presente Avviso i criteri di valutazione qualitativi oggettivi e qualitativi valutativi dei progetti e i rispettivi punteggi.
2. A parità di punteggio l'ordine di graduatoria è determinato dall'applicazione successiva dei seguenti criteri di priorità:
 - a) progetti che hanno ottenuto un punteggio maggiore quanto a criteri qualitativi valutativi;
 - b) ordine cronologico di presentazione della domanda.
3. A seguito dell'attribuzione da parte della commissione di valutazione del punteggio ai progetti, l'entità del contributo concedibile è determinato nelle misure che seguono:
 - a) nel caso di attribuzione di punteggio complessivo compreso tra 100 e 75 punti, il contributo è pari al 100 per cento del fabbisogno di finanziamento;
 - b) nel caso di attribuzione di punteggio complessivo compreso tra 74 e 60 punti, il contributo è pari al 90 per cento del fabbisogno di finanziamento;

- c) nel caso di attribuzione di punteggio complessivo compreso tra 59 e 50 punti, il contributo è pari al 80 per cento del fabbisogno di finanziamento.
4. In caso di attribuzione di punteggio complessivo inferiore a 50 punti, il contributo non è concedibile.
5. Nei casi di cui al **comma 3, lettere b) e c)**, dovranno essere specificate, con le modalità previste **dall'articolo 21, comma 2, lettera b)**, l'entità e la fonte del cofinanziamento necessario a garantire la parte di fabbisogno di finanziamento non coperto dal contributo regionale. Il cofinanziamento ricomprende anche i finanziamenti riconosciuti utili ai fini dell'Art Bonus Regionale.

Art. 19 graduatoria dei progetti ammissibili

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del Regolamento con decreto emanato dal Direttore centrale competente in materia di attività culturali entro 90 giorni dal termine di presentazione delle domande è approvata la graduatoria dei progetti da finanziare, di quelli ammissibili ma non finanziabili per carenza di risorse, e l'elenco dei progetti non ammissibili a contributo. Il decreto è pubblicato sul sito web istituzionale, nella sezione dedicata alle attività culturali.
2. A seguito dell'emanazione del decreto di cui al **comma 1**, è comunicata ai beneficiari l'assegnazione del contributo, fissando il termine perentorio di dieci giorni per l'invio delle schede descrittive dell'attività svolta dai partner indicati nella domanda unitamente alla dichiarazione di accettazione del contributo; decorso inutilmente tale termine il contributo si intende rifiutato.
3. Le schede partner sono firmate digitalmente dal legale rappresentate del soggetto partner. La firma digitale apposta è considerata valida se basata su un certificato in corso di validità, rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari riconosciuto, ai sensi **dell'articolo 2 comma 1, lettera d)**. La scheda può essere sottoscritta da persona diversa dal legale rappresentante del soggetto partner. In questo caso alla scheda è unita la procura redatta nelle forme di cui **all'articolo 12, comma 6**.
4. In caso di mancato invio delle schede partner o qualora le schede si riferiscano a soggetti diversi da quelli indicati nella domanda di contributo, può essere riconvocata la Commissione per le opportune valutazioni ai sensi **dell'articolo 17** in ordine al punteggio attribuito al progetto.
5. La graduatoria ha validità sino al 31 dicembre 2023.

Art. 20 concessione ed erogazione dei contributi

1. I contributi sono concessi con decreto del Direttore del Servizio o suo delegato entro 90 giorni dalla pubblicazione della graduatoria. Su richiesta del beneficiario viene contestualmente erogato in via anticipata un importo corrispondente al cento per cento del contributo medesimo. L'erogazione in via anticipata non è subordinata alla presentazione di fidejussioni bancarie o di polizze assicurative o alla prestazione di garanzie patrimoniali, ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 1 ter della legge.
2. Non possono essere concessi i contributi di cui al presente Avviso ai soggetti divenuti, nell'anno 2022, beneficiari dei contributi per il finanziamento annuale a progetti o a programmi di iniziative e attività pluriennali all'esito dei procedimenti contributivi disciplinati dai regolamenti approvati con DPREG 15/2016, 16/2016, 17/2016.
3. Non possono essere concessi i contributi di cui al presente Avviso in deroga ai limiti previsti **dall'articolo 10, comma 1**, salvo il caso di cui **all'articolo 18, comma 3**.
4. Qualora si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, con decreto emanato dal Direttore centrale competente in materia di cultura e pubblicato sul sito della Regione, viene approvato lo scorrimento della graduatoria dei progetti da finanziare, con l'indicazione del contributo regionale assegnato. Il contributo è concesso entro novanta giorni dalla pubblicazione dello scorrimento della graduatoria.

CAPO VI – RENDICONTAZIONE DELLA SPESA

Art. 21 rendicontazione della spesa e relativa documentazione

1. La rendicontazione della spesa, redatta esclusivamente sul modello approvato con decreto del Direttore del Servizio e pubblicata sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali, è presentata ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II, capo III, della legge regionale 7/2000.

2. Oltre alla documentazione prevista dalla legge regionale 7/2000, costituisce parte integrante della rendicontazione la seguente documentazione:
 - a) la relazione riepilogativa del progetto realizzato;
 - b) la dichiarazione sostitutiva attestante il costo complessivo del progetto realizzato, comprensivo del contributo di cui al presente Avviso, nonché l'entità e la fonte del cofinanziamento necessario a garantire la parte di fabbisogno di finanziamento non coperto dal contributo regionale nei casi di cui **all'articolo 18, comma 3, lettere b) e c)**.
3. La documentazione giustificativa della spesa non può essere datata antecedentemente alla data **dell'1 gennaio 2022**, né riferirsi ad attività antecedenti a tale data.
4. Qualora la rendicontazione sia sottoscritta da persona diversa dal legale rappresentante, deve altresì essere allegata la procura redatta secondo il modello pubblicato sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali, sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente con cui viene incaricato il soggetto alla compilazione, sottoscrizione e presentazione della rendicontazione. La procura, qualora sottoscritta con firma autografa, deve essere corredata dal documento di identità in corso di validità del legale rappresentante; qualora sottoscritta con firma digitale, la firma digitale apposta è considerata valida se basata su un certificato in corso di validità, rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari riconosciuto, ai sensi **dell'articolo 2 comma 1, lettera d)**.

Art. 22 presentazione della rendicontazione

1. La rendicontazione è presentata alla Direzione centrale cultura e sport - Servizio competente in materia di attività culturali ed è sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del beneficiario o altro soggetto debitamente autorizzato a ricevere e trasmettere in nome e per conto del beneficiario medesimo, e inviata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo cultura@certregione.fvg.it, entro il termine perentorio del **31 marzo 2023**. La mancata presentazione della rendicontazione nei termini comporta la revoca del provvedimento di concessione.
2. Il termine di rendicontazione può essere prorogato una sola volta e per un massimo di 180 giorni su richiesta motivata presentata prima della scadenza del termine di cui al **comma 1**.

Art. 23 istruttoria della rendicontazione ed erogazione del contributo

1. Il Servizio attraverso l'attività istruttoria accerta la sussistenza, pena la revoca della concessione del contributo, dei presupposti di fatto e di diritto per l'erogazione del contributo.
2. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine non superiore a 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. Può essere concessa la proroga del termine per una sola volta e per un massimo di 10 giorni, a condizione che la richiesta sia motivata e sia presentata prima della scadenza dello stesso. Qualora le integrazioni richieste non vengano prodotte nei termini assegnati, si procede all'istruttoria sulla base della documentazione agli atti e, qualora la stessa sia incompleta o insufficiente, si procede alla rideterminazione ovvero alla revoca del contributo ai sensi **degli articoli 25 o 29**.
3. A seguito della conclusione positiva dell'istruttoria, viene redatto l'atto di approvazione della rendicontazione.
4. La rendicontazione è approvata con decreto del Direttore del Servizio o suo delegato, entro centoventi giorni dalla presentazione, ai sensi dell'articolo 11, comma 3 del Regolamento.
5. Salvo quanto previsto **dall'articolo 20, comma 1**, i contributi sono erogati entro 60 giorni dall'approvazione della rendicontazione.

Art. 24 valutazione del progetto realizzato

1. Qualora il beneficiario, in sede di presentazione della rendicontazione, non rispetti l'obbligo previsto **dall'articolo 26, comma 1, lettera h)**, la commissione di valutazione di cui **all'articolo 17**, provvede alla valutazione del progetto effettivamente realizzato.
2. Qualora all'esito della valutazione di cui **al comma 1** la commissione ritenga che il progetto realizzato sia diverso da quello presentato, si applica **l'articolo 27, commi 2 e 3**.

Art. 25 rideterminazione del contributo

1. Il contributo è rideterminato:
 - a) nei casi previsti **dall'articolo 27, commi 3 e 4;**
 - b) qualora, in sede di rendicontazione, emerga che il fabbisogno di finanziamento è diminuito;
 - c) qualora, in sede di rendicontazione la spesa rendicontata risulti inferiore al contributo concesso.
2. Il contributo rideterminato non può comunque essere inferiore agli importi minimi di cui **all'articolo 10, comma 1**, ovvero all'importo assegnato ai sensi **dell'articolo 18, comma 3**, qualora inferiore, pena la revoca.

CAPO VII – OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

Art. 26 obblighi del beneficiario

1. I beneficiari sono tenuti, in particolare a:
 - a) avere sede legale od operativa in Friuli Venezia Giulia al momento dell'erogazione del contributo, ai sensi **dell'articolo 4, comma 2, lettera c)**
 - b) utilizzare la posta elettronica certificata per tutte le comunicazioni con l'Amministrazione regionale, ai sensi **dell'articolo 13, comma 6;**
 - c) comunicare entro 7 giorni dall'accadimento eventuali variazioni dei dati forniti con la domanda;
 - d) rispettare i termini previsti dal presente Avviso;
 - e) presentare la rendicontazione della spesa entro i termini di cui **all'articolo 22;**
 - f) consentire e agevolare ispezioni e controlli effettuati ai sensi **dell'articolo 28;**
 - g) comunicare eventuali variazioni, ai sensi **dell'articolo 27;**
 - h) dimostrare in sede di rendicontazione l'entità e la fonte del cofinanziamento necessario a garantire la parte di fabbisogno di finanziamento non coperta dal contributo concesso, ai sensi **dell'articolo 21, comma 2, lettera b);**
 - i) apporre il logo della Regione e il lettering “#IOSONOFRIULIVENEZIAGIULIA” su tutto il materiale promozionale del progetto, quale, in particolare, volantini, inviti, manifesti, messaggi pubblicitari e siti internet dedicati, a partire dalla data del decreto di approvazione della graduatoria o eventuale scorrimento della stessa;
 - j) comunicare all'Amministrazione regionale tempestivamente eventuali ulteriori finanziamenti di fonte pubblica o privata ottenuti per la realizzazione del progetto e non indicati in sede di domanda di contributo, che comportino la riduzione del fabbisogno di finanziamento;
 - k) tenere a disposizione del Servizio attività culturali, presso la propria sede, per eventuali controlli, fatture o altri documenti contabili aventi valore probatorio equivalente che comprovano la spesa sostenuta dal beneficiario, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento;
 - l) tenere a disposizione del Servizio, presso la propria sede, la documentazione comprovante la realizzazione del progetto per cui è stato concesso il contributo e, in particolare, rassegne stampa, pubblicazioni e video, da cui emerge l'evidenza data alla contribuzione regionale, ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento;
 - m) comunicare all'Amministrazione regionale i dati da questa eventualmente richiesti relativi al progetto presentato;
 - n) rispettare gli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 1, commi da 125 a 127, della legge 124/2017.

Art. 27 variazioni del progetto

1. Le variazioni devono essere preventivamente comunicate via PEC al Servizio, il quale provvede, anche avvalendosi della commissione di valutazione, che in tal caso viene appositamente riconvocata, a valutare se la modifica apportata comporti una riduzione del punteggio.
2. Le variazioni che comportano una riduzione del punteggio di valutazione in misura superiore al **20 per cento** rispetto a quello attribuito sono considerate una modifica sostanziale del progetto, non sono ammissibili e comportano la revoca del contributo ai sensi **dell'articolo 29.**
3. Le variazioni che determinano una riduzione del punteggio di valutazione fino al **20 per cento**, in relazione alla originaria posizione in graduatoria del progetto, possono comportare:

- a) la rideterminazione del contributo concesso nel caso in cui la riduzione del punteggio comporti l'applicazione di una percentuale dell'incentivo concedibile tra quelle previste **dall'articolo 18, comma 3, inferiore rispetto a quella assegnata;**
- b) la revoca del decreto di concessione del contributo nel caso in cui il punteggio derivante dalla variazione sia inferiore a quello dell'ultimo progetto utilmente collocato in graduatoria salvo in ogni caso quanto previsto **dall'articolo 18, comma 4.**
4. I **commi 2 e 3** si applicano anche in sede di approvazione della rendicontazione, ai sensi **dell'articolo 23.**
5. Non si considerano in ogni caso sostanziali le variazioni al progetto conseguenti a provvedimenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 di sospensione o restrizione delle attività da tenersi in presenza, qualora le attività di progetto siano state comunque svolte con le modalità di cui **all'articolo 8, comma 4.**

CAPO VIII – ISPEZIONI, CONTROLLI E REVOCHE

Art. 28 ispezioni e controlli

1. Nel corso dell'intero procedimento per la concessione ed erogazione del contributo, nonché, per tutta la durata del mantenimento degli obblighi imposti dal Regolamento, possono essere disposti ispezioni e controlli, anche a campione, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000.

Art. 29 revoca del decreto di concessione

1. Il decreto di concessione del contributo è revocato, in particolare, nei seguenti casi:
 - a) rinuncia del beneficiario;
 - b) mancato riscontro ovvero perdita dei requisiti di ammissibilità di cui **all'articolo 4**, dichiarati all'atto di presentazione della domanda;
 - c) mancata presentazione della rendicontazione della spesa entro il termine di cui **all'articolo 22, comma 1;**
 - d) mancata produzione delle integrazioni alla rendicontazione nel caso di cui **all'articolo 23, comma 2;**
 - e) progetto realizzato sostanzialmente diverso da quello presentato, ai sensi **dell'articolo 24, comma 2.**
 - f) rendicontazione della spesa in misura inferiore all'importo minimo del contributo di cui **all'articolo 10, comma 1**, ovvero all'importo assegnato ai sensi dell'**articolo 18, comma 3**, qualora inferiore, e nel caso **dell'articolo 25, comma 2;**
 - g) mancata realizzazione ovvero modifica del progetto originariamente presentato, ai sensi **dell'articolo 27, commi 2 e 3, lettera b).**
2. La revoca del decreto di concessione del contributo comporta la restituzione delle somme eventualmente già erogate, unitamente agli interessi calcolati con le modalità di cui all'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

CAPO IX – DISPOSIZIONI FINALI E NORME DI RINVIO

Art. 30 disposizioni finali

1. La modulistica del presente Avviso può essere modificata e integrata con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, pubblicata sul sito istituzionale www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali.
2. Informazioni relative all'Avviso e agli adempimenti ad esso connessi possono essere richieste all'indirizzo di posta elettronica attivitaacultura@regione.fvg.it o di posta elettronica certificata cultura@certregione.fvg.it.

Art. 31 norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente Avviso, si applicano le disposizioni della legge regionale 7/2000 e legge 241/1990.

TABELLA 1

AVVISO DIVULGAZIONE UMANISTICA					
CRITERIO	PUNTEGGIO MASSIMO		INDICATORI		
CRITERI QUALITATIVI OGGETTIVI 20/100					
1	CAPACITÀ DEL SOGGETTO DI ATTRARRE FINANZIAMENTI PER PROGETTI CULTURALI E ARTISTICI (COMPRESSE LE EROGAZIONI LIBERALI RICONOSCIUTE QUALI ART BONUS REGIONALE EX ART. 7, COMMI DA 21 A 31, LR 13/2019)	PUNTI	10	FINANZIAMENTI RICEVUTI DAL SOGGETTO PROPONENTE A PARTIRE DAL 01/01/2019	
				NESSUN FINANZIAMENTO	PUNTI 0
				FINANZIAMENTI DA PRIVATI (ES.: AZIENDE, FONDAZIONI BANCARIE)	PUNTI 1
				FINANZIAMENTI PUBBLICI	PUNTI 2
				FINANZIAMENTI PER I QUALI È STATO CONCESSO IL CONTRIBUTO NELLA FORMA DI CREDITO D'IMPOSTA EX ART. 7, COMMI DA 21 A 31, LR 13/2019 (ART BONUS REGIONALE)	PUNTI 3
FINANZIAMENTI PUBBLICI CON FONDI PROVENIENTI DALL'UNIONE EUROPEA (ANCHE PER IL TRAMITE DELLA REGIONE) E/O DA ALTRI ORGANISMI STRANIERI/INTERNAZIONALI)	PUNTI 4				
2	APPORTO DI FONDI AL PROGETTO DIVERSI DAL CONTRIBUTO REGIONALE (FONDI PROPRI, FONDI DEI PARTNER, DONAZIONI, SPONSORIZZAZIONI, ALTRI CONTRIBUTI PUBBLICI, ENTRATE GENERATE DALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO)	PUNTI	6	APPORTI DI FONDI AL PROGETTO, DIVERSI DA CONTRIBUTO REGIONALE IN €/CONTRIBUTO RICHIESTO IN €	
				APPORTO DI FONDI FINO AL 5%	PUNTI 0
				APPORTO DI FONDI OLTRE IL 5% E FINO AL 20%	PUNTI 2
				APPORTO DI FONDI OLTRE IL 20% FINO AL 40%	PUNTI 4
APPORTO DI FONDI OLTRE IL 40%	PUNTI 6				
3	APPORTO DI FONDI AL PROGETTO DIVERSI DAL CONTRIBUTO REGIONALE RICONOSCIUTI UTILI AI FINI DELL'ART BONUS REGIONALE EX ART. 7, COMMI DA 21 A 31, LR 13/2019	PUNTI	4	APPORTO DI FONDI AL PROGETTO UTILI AI FINI DELL'ART BONUS REGIONALE EX ART. 7, COMMI DA 21 A 31, LR 13/2019	
				NESSUN APPORTO	PUNTI 0
				APPORTO DI FONDI	PUNTI 4
			20		
CRITERI QUALITATIVI VALUTATIVI 80/100					
1	CAPACITÀ DEL PROGETTO DI ESSERE OCCASIONE DI PROMOZIONE E SVILUPPO DEL TESSUTO CREATIVO E CULTURALE DELLA CITTÀ DI GORIZIA E DEL SUO TERRITORIO, NONCHÉ DI STIMOLARNE LA COMPETITIVITÀ ED ATTRATTIVITÀ, NEL PERCORSO DI AVVICINAMENTO AL PROGETTO "GORIZIA-NOVA GORICA CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA 2025", ANCHE ATTRAVERSO RAPPORTI DI PARTENARIATO	PUNTI	5	NESSUNA	PUNTI 0
				NON SUFFICIENTE	PUNTI 1
				SUFFICIENTE	PUNTI 2
				DISCRETA	PUNTI 3
				BUONA	PUNTI 4
				ECCELLENTI	PUNTI 5

2	VALUTAZIONE QUALITATIVA DELL'IMPATTO CULTURALE E SCIENTIFICO DEL PROGETTO, ANCHE INTESA IN TERMINI DI INNOVATIVITÀ E ORIGINALITÀ	PUNTI	15	NESSUNA	PUNTI 0
				NON SUFFICIENTE	PUNTI 3
				SUFFICIENTE	PUNTI 6
				DISCRETA	PUNTI 9
				BUONA	PUNTI 12
				ECCELLENTE	PUNTI 15
3	CONGRUENZA DELLE ATTIVITÀ E DEL QUADRO FINANZIARIO IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI DEL PROGETTO COME ESPRESSO NEL QUADRO LOGICO* (*) I RISULTATI DEVONO ESSERE OTTENUTI AD UN COSTO ADEGUATO	PUNTI	5	NESSUNA	PUNTI 0
				NON SUFFICIENTE	PUNTI 1
				SUFFICIENTE	PUNTI 2
				DISCRETA	PUNTI 3
				BUONA	PUNTI 4
				ECCELLENTE	PUNTI 5
4	COMPETENZA ED ESPERIENZA DEL SOGGETTO PROPONENTE NEL CAMPO OGGETTO DELL'AVVISO	PUNTI	5	NESSUNA	PUNTI 0
				NON SUFFICIENTE	PUNTI 1
				SUFFICIENTE	PUNTI 2
				DISCRETA	PUNTI 3
				BUONA	PUNTI 4
				OTTIMA	PUNTI 5
5	COMPOSIZIONE E QUALITÀ DELL'APPORTO DEL PARTENARIATO AL PROGETTO, CON RIFERIMENTO AL NUMERO, NATURA, RUOLO E PESO DEI PARTNER NELLA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA PROGETTUALE* (*) IN COERENZA CON IL QUADRO LOGICO	PUNTI	15	NESSUN PARTNER	PUNTI 0
				NON SUFFICIENTE	PUNTI 3
				SUFFICIENTE	PUNTI 6
				DISCRETA	PUNTI 9
				BUONA	PUNTI 12
				ECCELLENTE	PUNTI 15
6	PIANO DI COMUNICAZIONE/PROMOZIONE DEL PROGETTO, RIFERITO AI MEZZI PREVISTI (COMUNICAZIONE VIA WEB, SU SITO INTERNET "DEDICATO" O SU PORTALE DELL'ENTE PROPONENTE E/O SUI SOCIAL NETWORKS; PASSAGGI PROMOZIONALI SU EMITTENTI RADIO/TV E SU QUOTIDIANI LOCALI E NAZIONALI, DIRETTE STREAMING, RIVISTE SPECIALIZZATE ECC...)	PUNTI	5	NESSUNO	PUNTI 0
				NON SUFFICIENTE	PUNTI 1
				SUFFICIENTE	PUNTI 2
				DISCRETO	PUNTI 3
				BUONO	PUNTI 4
				OTTIMO	PUNTI 5
7	COERENZA DEL PROGETTO CON IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (IN TERMINI DI INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE OPPURE DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E SVILUPPO SOSTENIBILE OPPURE DI CONTRASTO AI CASI DI FRAGILITÀ SOCIALE DEL TERRITORIO DI RIFERIMENTO OPPURE DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE E, IN PARTICOLARE, DI COINVOLGIMENTO DELLA POPOLAZIONE IN	PUNTI	5	NESSUNA	PUNTI 0
				NON SUFFICIENTE	PUNTI 1
				SUFFICIENTE	PUNTI 2
				DISCRETA	PUNTI 3
				BUONA	PUNTI 4
				ECCELLENTE	PUNTI 5

	ETÀ INFANTILE E ADOLESCENTE OPPURE IN ETÀ ANZIANA)				
8	VALENZA DIDATTICA DEL PROGETTO IN RELAZIONE AL COINVOLGIMENTO DI SCUOLE, UNIVERSITÀ O ALTRI ENTI DI FORMAZIONE	PUNTI	5	NESSUNA	PUNTI 0
				NON SUFFICIENTE	PUNTI 1
				SUFFICIENTE	PUNTI 2
				DISCRETA	PUNTI 3
				BUONA	PUNTI 4
				ECCELLENTE	PUNTI 5
9	CAPACITÀ DEL LUOGO DI VALORIZZARE L'EVENTO (E VICEVERSA) RIFERITA ALLA CONNESSIONE (STORICA/NATURALISTICA) DEL/DEI LUOGO/I IN RELAZIONE AL CONTENUTO DELLA PROPOSTA PROGETTUALE O ALLA CAPACITÀ DEI CONTENUTI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE DI AUMENTARE LA VISIBILITÀ/FRUIBILITÀ DEL/DEI LUOGO/I SCELTI PER LA SUA REALIZZAZIONE O ALLA ESTENSIONE/REALIZZAZIONE DEL PROGETTO IN DIVERSI COMUNI DEL FVG.	PUNTI	10	NESSUNA	PUNTI 0
				NON SUFFICIENTE	PUNTI 1
				SUFFICIENTE	PUNTI 2
				DISCRETA	PUNTI 3
				BUONA	PUNTI 5
				OTTIMA	PUNTI 8
	ECCELLENTE	PUNTI 10			
10	COINVOLGIMENTO NELLE ATTIVITÀ DI PROGETTO DI GIOVANI (FINO A 35 ANNI COMPIUTI) RELATORI, STUDIOSI O RICERCATORI	PUNTI	5	NESSUNO	PUNTI 0
				NON SUFFICIENTE	PUNTI 1
				SUFFICIENTE	PUNTI 2
				DISCRETO	PUNTI 3
				BUONO	PUNTI 4
				ECCELLENTE	PUNTI 5
11	VALORIZZAZIONE DELLE LINGUE MINORITARIE (FRIULANO, SLOVENO, TEDESCO) E/O COMUNITARIE	PUNTI	5	NESSUNA	PUNTI 0
				NON SUFFICIENTE	PUNTI 1
				SUFFICIENTE	PUNTI 2
				DISCRETA	PUNTI 3
				BUONA	PUNTI 4
				ECCELLENTE	PUNTI 5
			80		
TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO			100		